

LOTTO 1: CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto, il cui interesse é protetto dall'assicurazione;
- per "Società": la Compagnia Assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio" la probabilità del verificarsi del sinistro;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Incendio": combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- per "Esplosione": sviluppo di gas o vapore ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazioni chimiche che si autopropaga con elevata velocità;
- per "Scoppio": repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio;
- per "Implosione": Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi;
- per "Bang Sonico": Onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica;
- per "Incombustibilità": si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma ne a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi esperienze del Ministero dell'Interno;
- per "Scoperto": percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Franchigia": parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato;
- per "Regola Proporzionale": se l'assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art. 1907 del C.C.);
- per "Valore Intero": forma di assicurazione che copre l'intero valore delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale;
- per "Primo Rischio assoluto": forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;
- per "Fabbricati":

Tutte le costruzioni edili, anche se incomplete o in corso di costruzione o riparazione e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione e/o interrate nonché le sue pertinenze, (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili), impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes), tensostrutture, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue, ivi compreso ciò che rappresenta valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Si intendono altresì inclusi gli impianti sportivi in genere (piscine, campi da tennis, campi di calcio, ecc.), gli enti all'aperto (statue, obelischi, monumenti, cassonetti, panchine, tabelloni

elettorali, ecc.) e quant'altro attinente l'attività istituzionale dell'Ente nulla escluso ed eccettuato.;

- per "Contenuto":

A titolo esemplificativo e non limitativo:

Macchinari, attrezzature, arredamento, merci e scorte, valori e preziosi, oggetti e/o opere d'arte e/o di particolare pregio, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche quadri, dipinti, mosaici, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, archivi storici ed altre collezioni in genere, oggetti aventi valore artistico, di proprietà della Contraente, e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo anche in deposito presso terzi;

ogni altro Ente di proprietà della Contraente e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo, con la sola esclusione di quanto già garantito alla voce relativa al patrimonio immobiliare di cui sopra, quant'altro anche se non espressamente specificato, necessario all'Assicurato per l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti il tutto ovunque nell'ambito delle ubicazioni assicurate, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto;

Beni/Macchine elettroniche In genere utilizzate dall'ente quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

computers e relative periferiche ed accessori, macchine da calcolo, da scrivere, fotocopiatori, centralini telefonici, telefoni, telefax, apparecchiature radioelettroniche compresi ripetitori, antenne e ponti radio, strumenti di rilevazione e misura in genere, impianti di allarme ecc.

- per "Enti all'aperto":

enti mobili ed immobili posti all'aperto quali ad esempio statue, obelischi, monumenti, cassonetti, panchine, tabelloni elettorali e simili, esclusi cicli, motocicli ed autoveicoli in genere

UBICAZIONE, DESCRIZIONE ED USO DELLE COSE ASSICURATE

Nell'ambito della regione Piemonte, premesso che esistono fabbricati e beni immobili in genere, di proprietà, in locazione od in uso a qualsiasi titolo alla spettabile Contraente - d'ora in avanti indicati come Patrimonio Immobiliare - variamente elevati, separati e/o uniti ed intercomunicanti; costruiti prevalentemente in materiali incombustibili ma con eventuali porzioni, dipendenze o pertinenze anche in materiale combustibile, adibiti alle attività tutte dello Spettabile Contraente, nessuna esclusa, completi od in corso di costruzione o manutenzione ordinaria e/o straordinaria, sopraelevazione e/o ampliamento, anche aperte su uno o più lati.

Premesso che presso il Magazzino Provveditorato in Via Palermo esistono n. 3 erogatori di carburante per il rifornimento del parco veicoli dell'Ente contraente, il carburante è contenuto in tre cisterne interrate di 6.000 litri cadauna, valori rientranti nella partita contenuto.

La polizza è operante anche in nome e per conto della Spett.le SVIAL e della Spett.le ValoriAL, Società aventi quale socio unico il Comune di Alessandria, le suddette Società hanno per oggetto la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune.

La polizza, inoltre, è operante anche in nome e per conto della Spett.le PLA Società partecipata dal Comune e locataria di unità immobiliare ubicata in Alessandria Via Michelangelo Buonarroti al 1° piano

Ciò premesso,

ASSICURASI:

1. Fabbricati/Beni immobili di proprietà e/o in locazione e/o in uso a qualsiasi titolo all'ENTE/SVIAL/PLA/ValoriAL per complessivi	€ 997.178.470,00 (in formula "valore a nuovo")
2. Contenuto costituente patrimonio mobiliare per complessivi	€ 15.457.500,00
3. Oggetti/opere d'arte, cose aventi valore artistico, raccolte e collezioni in genere (anche presso terzi)	€ 17.131.950,00
4. Enti all'aperto	€ 200.000,00
5. Testi e/o pubblicazioni	€ 6.500.000,00
6. Altri beni presso terzi	€ 200.000,00
Ricorso Terzi, locatari, inquilini per tutte le ubicazioni:	€ 3.000.000,00
Demolizione e sgombero	€ 200.000,00
Onorario periti	€ 100.000,00 per sin/anno

GARANZIA	FRANCHIGIE E SCOPERTI	LIMITE DI INDENNIZZO
Terrorismo-sabotaggio	€ 25.000	30% del valore della singola ubicazione con il limite di € 5.000.000,00 per anno
Eventi sociopolitici	€ 25.000	70% del valore della singola ubicazione
Acqua piovana	€ 25.000	€ 100.000,00
Rigurgiti di fogna	€ 25.000	€ 50.000,00
Grandine su fragili	€ 25.000	€ 50.000,00
Sovraccarico neve / Eventi	Scop. 20% min € 25.000,00 per	50% del valore del singolo

Atmosferici	singolo fabbricato e relativo contenuto	fabbricato e relativo contenuto con il limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno
Fenomeno elettrico/elettronico	€ 25.000	€ 100.000,00 per sin/anno
Acqua condotta	€ 25.000	€ 100.000,00
Ricerca e riparazione guasto	€ 25.000	€ 26.000,00 per sin/ anno
Urto veicoli	€ 25.000	
Restauro	Nessuna Franchigia	€ 2.000.000,00
Archivi	€ 25.000	€ 50.000,00
Gelo	€ 25.000	€ 50.000,00
Occlusione condutture	€ 25.000	€ 20.000 per anno

Con i valori sopraindicati viene assicurato tutto quanto costituisce i complessi descritti intendendo pertanto assicurati la totalità del patrimonio Immobiliare e mobiliare di proprietà e/o in locazione e/o in uso a qualsiasi titolo anche se non espressamente indicati nell'elenco allegato, facendo fede i documenti/registri/atti dell'Assicurato. Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro i confini dei complessi e ad essi pertinente deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto. In mancanza dell'indicazione del capitale da assicurare, nella tabella della "somma assicurata", la relativa partita si intenderà come "non assicurata".

GARANZIA BASE Rischi Assicurati / Rischi Esclusi

RISCHI ASSICURATI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- **Incendio**
- **Fulmine, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, autocombustione.**
- **Esplosione, implosione, scoppio**
Con esclusione dei danni:
 - da ordigni esplosivi;
 - a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originate da usura, corrosione o difetto del materiale.
- **Acqua condotta:**
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua, compresa acqua piovana, a seguito di rottura accidentale, guasto a traboccamento di impianti idrici, igienici, termici e pluviali esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime, compreso il traboccamento dei pluviali stessi.
Le spese sostenute per la ricerca della rottura e riparazione sono indennizzate nei termini di cui alla tabella riepilogativa e nella forma "a primo rischio assoluto".
La Società non indennizza:
 - I danni causati da umidità, stillicidio, da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.
- **Rottura e/o rigurgito di fogna**
La Società, in deroga a tutte le esclusioni eventualmente previste nelle condizioni generali e particolari, risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da rotture e/o rigurgito di fogne nei limiti del massimale sopra indicato
- **Occlusione condutture**
La Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali causati agli enti assicurati da occlusioni di condutture di impianti idrici igienici e di riscaldamento collocati nei fabbricati assicurati o negli spazi ad esso adiacenti, comprese quelle di raccolta e di deflusso dell'acqua

piovana. Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito o traboccamento della rete fognaria semprechè non dovuti a rottura accidentale di condutture e di impianti.

▪ **Fumo**

fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

▪ **Fenomeni elettrici / elettronici**

Correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica (prestata a primo rischio assoluto).

Con esclusione dei danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte;
- dovuti ad usura o manomissione o carenza di manutenzione qualora espressamente previsto dalla casa costruttrice;
- avvenuti durante le fasi di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova.

▪ **Eventi atmosferici**

danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche caratterizzate da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati e non (sono inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- grues;
- enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento armato e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

▪ **Acqua Piovana**

I danni materiali e diretti causati agli Enti assicurati da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;

b) danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, da bacini e dighe, anche derivata da acqua piovana;

c) danni indiretti consequenziali o da inattività di qualsiasi specie;

d) danni alle cose e/o enti posti all'aperto e/o sotto tettoie;

e) danni alle cose mobili poste a meno di 12 cm dal livello del pavimento dei locali ubicati al piano terreno;

f) danni causati da cedimenti e/o franamenti del terreno.

▪ **Sovraccarico da neve**

I danni materiali diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Con esclusione dei danni:

- Causati da valanghe o slavine;
- Causati da gelo;
- Causati ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. – Ministero Lavori Pubblici – 12.02.82 – e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali);

▪ **Gelo**

La Società indennizza i danni materiali e diretti:

- a) che il gelo può arrecare agli impianti idrici e tecnici interni ai fabbricati;
- b) che l'acqua eventualmente fuoriuscita dagli impianti suddetti per effetto del gelo può arrecare alle cose assicurate.

Sono peraltro esclusi i danni conseguenti ad usura o ad anormale e/o mancata manutenzione degli impianti medesimi.

La presente garanzia sarà operante a condizione che l'attività svolta nei fabbricati non sia stata sospesa e/o interrotta per un periodo superiore a 72 ore dal verificarsi del sinistro o nello stesso periodo non sia stato funzionante l'impianto di riscaldamento.

▪ **Colpa grave e dolo.**

I danni derivanti dagli eventi garantiti determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e da colpa grave e dolo delle persone di cui deve rispondere.

- **I guasti arrecati dai soccorritori** allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti, compresi anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi e dagli impianti fissi di estinzione.

▪ **Danni consequenziali**

I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché tali danni siano conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione e scoppio, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse.

- **Spese di demolizione, sgombero** e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 10% delle somme assicurate rispettivamente per FABBRICATI e CONTENUTO ed in eccedenza alle somme stesse, con il limite massimo per sinistro come sopra indicato.

▪ **Eventi sociopolitici**

La società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili loro parti o cose trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- d) imbrattamento;

- e) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- h) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- i) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

▪ **Terrorismo e sabotaggio**

La società indennizza, a deroga di quanto previsto nelle esclusioni b) e c) della clausola "eventi sociopolitici", i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio imponibile annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Il sovrappremio annuo con la presente garanzia è stabilito dall'applicazione del tasso lordo dello 0.05 per mille sulla somma complessivamente assicurata.

RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) di smarrimento, furto o tentato furto delle cose assicurate;
- d) salvo diversamente convenuto sono esclusi i danni a merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- g) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;

ESTENSIONI DI GARANZIA

GRANDINE SU FRAGILI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati. Sono comunque escluse, ancorché indennizzabili per effetto di garanzia prestata dalla presente polizza, le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica i residui del sinistro.

COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)

La Società risarcisce i danni materiali arrecati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse relative alimentazioni.

La società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti;
- b) delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.
- c) i danni dovuti ad umidità e stillicidio.

AMBIENTI IN LOCAZIONE

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito ai Fabbricati in locazione dall'Assicurato.

URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via o aree a queste equiparate, non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente né al suo servizio.

FABBRICATI IN CONDOMINIO

Nel caso in cui i fabbricati assicurati siano una porzione di maggiori edifici, l'assicurazione relativa comprende anche la quota relativa alla porzione dell'edificio costituente proprietà comune o posta a servizio comune.

OGGETTI DEI DIPENDENTI

Resta convenuto tra le Parti che la copertura assicurativa prestata con la presente polizza si intende estesa sino alla concorrenza di € 20.000,00 agli effetti personali dei dipendenti (con l'esclusione di denaro, preziosi e valori in genere)

MODIFICHE BENI ASSICURATI

Nell'ambito degli enti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati ed al contenuto per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato dal dare avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 1898 del C.C..

RESTAURI

Nella somma assicurata per le partite numerate da 1 a 6 la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "procedura per la valutazione del danno" e "determinazione del danno" con il limite del massimale sopra riportato.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, opere d'arte e possono consistere nelle spese di ripristino e/o di restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purchè non ne derivi aggravio alla Società.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della sovrintendenza ai fini storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

TERZI INTERESSATI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati non possono partecipare alla nomina dei Periti che vengono scelti dalla Società e dal Contraente. E' stabilito e convenuto che solo il Contraente può compiere azioni, esporre ragioni ed accampare diritti nell'ambito dell'assicurazione stessa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ARCHIVI CARTACEI E MECCANOGRAFICI

La Società si obbliga ad indennizzare nei limiti della somma assicurata il costo del materiale e le spese concernenti le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle cose distrutte o danneggiate compresi gli archivi informatici.

BUONA FEDE

Premesso che le circostanze considerate ai fini della valutazione del rischio sono quelle delle "DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO", le inesatte o incomplete dichiarazioni rese in buona fede dal Contraente di una circostanza aggravante il rischio, sia all'atto della stipulazione della presente polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente settore INCENDIO.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni -totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimo stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni :

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e di mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti all'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziarie si applica l'art. 1917 del C.C.

ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati agli Enti assicurati in polizza da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

ONORARI PERITI - ARCHITETTI - INGEGNERI – CONSULENTI

La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questi versato, in conseguenza di sinistro, per gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti al sinistro, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove l'Assicurato ne abbia l'obbligo.

FURTO DI FISSI ED INFISSI

La Società indennizza i danni materiali diretti da furto di fissi ed infissi dei fabbricati assicurati, anche in occasione di eventi socio-politici, parimenti indennizza i guasti arrecati agli stessi dai ladri. Tale garanzia è prestata nel limite di € 5.000,00 per sinistro con franchigia di € 500,00.

RECEPIMENTO AUTOMATICO DI ACQUISTO/ALIENAZIONE BENI

Con riferimento alle partite FABBRICATO e CONTENUTO, la Società si impegna ad assicurare altre somme fino ad un massimo complessivo per ciascun rischio separato e per anno di € 7.500.000,00, per acquisizione/consegna/presa in uso di nuovi beni in corso d'anno, parimenti si impegna a diminuire le somme stesse per alienazione di beni assicurati.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

·l'Assicurato non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società al momento dell'acquisto/alienazione dei beni in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati è automaticamente operante;

·la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui l'acquisto/alienazione sono avvenuti;

·l'Assicurato è tenuto, quale condizione essenziale per l'efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto/alienazione, opportune registrazioni cronologiche dalle quali risultino i seguenti elementi:

- natura dei beni acquistati/alienati;

- loro ubicazione;

- valore degli stessi.

L'Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società tali registrazioni entro 120 giorni dopo la scadenza contrattuale annuale, provvedendo alla regolazione del Premio dovuto;

·il premio dovuto è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o a quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso netto annuo di ciascuna partita interessata.

Sul premio totale così determinato dovranno essere conteggiate le imposte secondo le leggi

vigenti. Se dalla regolazione del premio dovesse risultare un rimborso all'assicurato, lo stesso verrà conteggiato senza l'aggiunta delle imposte;

con la Regolazione verrà determinato inoltre il nuovo premio per l'annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore dichiarato i tassi netti di polizza;

la garanzia non è prestata per le somme eccedenti il massimo impegno;

in caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro 60 gg dalla presentazione del conto consuntivo, varrà il disposto dell'art. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA delle Condizioni Generali di Assicurazione.

N.B. Laddove sia scritto "acquisto/alienazione di beni" dovrà parimenti intendersi "inizio/cessazione di locazione di fabbricati o di parti di essi" e/o "inizio/cessazione di uso a qualsiasi titolo di fabbricati in genere".

CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE

Con riferimento agli articoli DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO e AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO delle Condizioni Generali l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 m. dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

PROSIEGUO ATTIVITA' SENZA PERIZIA

Fermo quanto disposto dalle norme della sezione Sinistri riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nella eventualità di un sinistro, specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservarne i residui e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

BENI ASSICURATI ALLE PARTITE 2,3 E 5

La garanzia si intende valida quand'anche, temporaneamente, gli enti assicurati alle partite 2, 3 e 5 si trovino presso terzi per operazioni di manutenzione, restauro, incorniciatura, riparazioni ecc.

UNIVERSALITA'

Si conviene tra le parti che le garanzie vengono prestate su tutto quanto costituisce il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Assicurato ad esclusione delle sole aree. Viene pertanto stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto formi tale patrimonio deve intendersi assicurato, anche se non indicato nell'allegato elenco di immobili.

Qualora una determinata cosa non trovasse precisa collocazione in una delle partite di polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, detta cosa verrà attribuita alla partita "Contenuto costituente patrimonio mobiliare".

CHIUSURA ISTRUTTORIA

A parziale deroga delle C.G.A. l'Assicurato è legittimato ad ottenere dalla Società, dietro richiesta, il pagamento dell'indennizzo e/o dell'anticipo dello stesso anche prima della chiusura di eventuale istruttoria, purché si obblighi a restituire, secondo le modalità di seguito specificate, quanto ottenuto nel caso fosse dimostrato non competergli per qualsivoglia ragione e tale obbligo sia garantito da fideiussione bancaria rilasciata da primario Istituto di Credito.

Detto importo, all'atto dell'eventuale restituzione, dovrà essere maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, se nel frattempo è intervenuta svalutazione monetaria.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società

controllate, collegate, consociate e verso altri Enti Pubblici in genere, purché l'assicurato, a sua volta non eserciti l'azione verso i responsabili.

PERDITA DELLE PIGIONI

Se il fabbricato assicurato, o porzione di esso, è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino ma non oltre il limite di un anno. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato – proprietario – che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

SINISTRI

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) fare denuncia agli organi di polizia o all'autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penale;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad indennità per tale titolo;
- d) darne avviso alla Società entro 15 giorni (immediatamente per telegramma in caso di sinistro grave); la riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, non può venir modificato che nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione per qualsiasi motivo non avvenisse entro 8 giorni dall'avviso del sinistro, il Contraente o l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
- e) fornire alla Società entro i 15 giorni successivi:
 - l'elenco delle cose colpite da sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento;
 - la copia dell'eventuale denuncia fatta alle Autorità;
- f) denunciare inoltre tempestivamente la distruzione o sottrazione di titoli di credito, purché garantiti, anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.
- g) Successivamente, a richiesta tanto della Società che dei Periti, il Contraente o l'Assicurato deve:
 - mettere a disposizione tutti i documenti o i mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dell'avvenimento e dell'entità del danno;
 - presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

INADEMPIMENTI DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO O AVVISO

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o di salvataggio perde il diritto all'indennità. Se il Contraente o l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Società ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberatorio. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

La determinazione dei danni viene eseguita secondo le norme seguenti:

a) **VALORE A NUOVO** (per i fabbricati): per i danni ai fabbricati si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate dedotto il valore ricavabile dai residui ed escluso il valore dell'area;

b) per i danni a macchinari/attrezzature/impianti/arredamento d'ufficio/macchine ed elaboratori elettronici per ufficio, si stima l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo (o con altri equivalenti per rendimento economico) nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro delle cose danneggiate).

Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti comprese le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale.

Resta convenuto che:

in nessuno dei casi di cui alle lettere a) e b) potrà essere indennizzato importo superiore al quadruplo del relativo valore effettivo, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause;

il pagamento della differenza tra l'indennizzo a stato d'uso e quello a valore a nuovo, calcolato in base alle condizioni di polizza di cui sopra, è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovino le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

c) per i danni a merci e prodotti si stima l'ammontare del danno deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;

Relativamente a quadri, sculture, arazzi ed altri oggetti d'arte in generale il risarcimento sarà calcolato senza applicazione di deprezzamenti, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro.

PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte secondo le norme di cui alle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 del Codice Civile.).

Se però la suddetta eccedenza risulta:

-inferiore o uguale al 20 %, la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale;

-superiore al 20 %, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato aumentato di detta percentuale e quello risultante al momento del sinistro.

VARIAZIONE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e purché non sia stata fatta opposizione. Se sull'ammontare dell'indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un istituto di Credito, a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dalle modalità di indennizzo/liquidazione del danno a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti delle modalità di indennizzo/liquidazione del danno, per ognuna di tali parti fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di richiedere, non prima di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'importo indennizzabile superi sicuramente l'importo complessivo di:

- € 100.000,00.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.100.000,00.

ONERI DI URBANIZZAZIONE

Si dà atto che nella Somma assicurata alla voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

LIMITE MASSIMO DELL' INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Resta inteso tra le Parti che, per singolo sinistro, la Società non pagherà, in nessun caso, somma maggiore di € 30.000.000,00 per tutte le garanzie e per tutte le partite assicurate.

VINCOLO

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della Banca Nazionale del Lavoro Spa con sede in Roma, creditrice della Ditta Assicurata SVIAL srl con sede in Alessandria presso Comune di Alessandria P.zza della Libertà 1 in forza del contratto di finanziamento di Euro 22.000.000,00 (Euro Ventiduemilioni/00) stipulato in data 02.08.2006 per Notaio Ricaldone Raffaella, di Alessandria (Rep. 6902), limitatamente ai seguenti beni immobili:

Casalbagliano (AL) – Via IV Martiri;

Lobbi (AL) – Via Poggio 40;

La Salle (AO) – F.ne Le Pont;

Mercato Ortofrutticolo (AL) Viale Teresa Michel;

Alessandria – Via Cardinal Massaia;

Alessandria – Via Faà di Bruno;

Alessandria – Via S. Ubaldo;

Alessandria – Via dei Lampionai (terreni);

Alessandria – Via Nenni (terreni);

Alessandria – Via Galimberti (terreni)

Pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

- 1) Riconoscere il suddetto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e ad essa riconosciuto;
- 2) Notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro alla Banca Vincolataria;

- 3) Non liquidare nessun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della Banca Vincolataria e a riconoscere nel caso si debba procedere a perizia quale perito di parte, quello designato dalla Ditta Assicurata di concerto con la Banca stessa;
- 4) Pagare esclusivamente alla Banca Vincolataria, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dalla Banca stessa;
- 5) Notificare alla Banca Vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- 6) Non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca Vincolataria, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle condizioni generali di assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla società assicuratrice dall'applicazione dell'articolo 1898 cod.civ.

PRECISAZIONE ELENCO IMMOBILI ASSICURATI

A maggior precisazione si intendono inclusi nell'elenco informativo degli immobili riportato in allegato e parte integrante del presente contratto i seguenti cespiti:

- Caserma Valfrè
- Compendio Cittadella
- Ex Stabilimento Guala Closure
- Fabbricato Largo Catania
- Fabbricato largo Solferino
- Immobile "Circolo Gandini" – Zona 14
- Immobile "Residenza Ex Demanio" C.so Carlo Marx
- Centro d'Incontro "La Casetta 2" Via D. Bosco 63
- Centro d'Incontro "Orti in Città" Viale Milite Ignoto 1/A
- Ex Mercatino rionale – Via Norberto Rosa
- Immobile sito in Via San Giacomo della Vittoria 12
- Immobile sito in Via Venezia 7
- Immobile sito in Piazza Basile 19
- Ex Farmacia Pista – Viale Medaglie d'Oro
- "punto D" – Viale Parini 21
- Piscina coperta (Sas Nuoto Club Alessandria) – Viale Massobrio
- Piscina Comunale
- Comando di Polizia Municipale di Via Lanza – Ex Educatorio Borsalino
- Ex Palazzina Uffici e mensa Guala di Via San Giovanni Bosco